

Legge regionale 06 novembre 2020 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 9

(Procedura di assegnazione)

1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:

- a)** indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;
- b)** pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;
- c)** presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
- d)** valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);
- e)** valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;
- f)** procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999, hanno luogo:
 - 1)** l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale, regionale o locale; tale fase si svolge nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - 2)** l'eventuale partecipazione alla valutazione dei progetti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del

decreto legislativo 79/1999;

- 3)** l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);
- 4)** la presentazione dell'offerta economica;
- 5)** la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;
- 6)** l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g)** emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 147, comma 1, L. R. 6/2021